



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott. Donato CENTRONE	Consigliere
dott. Claudio GUERRINI	Consigliere (relatore)
dott. Nicola CARLONE	Consigliere
dott.ssa Caterina Angela MARRA	Referendario

nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 ha reso la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni

con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTO il decreto del 25 febbraio 2026 del Ministro dell'interno, che ha fissato per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 la data di svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali e per i giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 la data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio;

ESAMINATA la relazione di fine mandato del Comune di Aquila d'Arroscia (IM), per gli anni 2021-2025, acquisita al protocollo di questa Sezione n.1508 del 20 marzo 2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio di presidenza n. 73 del 30 marzo 2026, con la quale si dispone che, a decorrere dal 30 marzo 2026 e fino alla copertura del posto di funzione da parte del nuovo titolare, il Presidente di sezione Maria Teresa Polverino permane, ad interim, presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria in qualità di Presidente della Sezione medesima;

VISTA l'ordinanza n. 11/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione nell'odierna camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini;

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Aquila d'Arroscia (IM), avente popolazione pari a 144 abitanti, sarà interessato dalle elezioni amministrative indette con decreto del 25 febbraio 2026 del Ministro dell'interno per i giorni 24 e 25 maggio 2026.

In data 20 marzo 2026, l'Ente ha trasmesso tramite l'applicativo Con.Te., ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato per gli anni 2021-2025 sottoscritta dal Sindaco il 18 marzo 2026, certificata dall'organo di revisione economico-finanziaria il 20 marzo 2026 e in pari data pubblicata sul sito *web* istituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premessa.

L'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011 prevede che, *"al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa"*, le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio

finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, e trasmessa dal Presidente della provincia o dal Sindaco nei tre giorni successivi, unitamente alla certificazione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono infine pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

La relazione di fine mandato, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, ha l'obiettivo di rendere conoscibile, e dunque valutabile, l'attività effettivamente svolta nel corso del mandato elettorale dagli amministratori, al fine di assicurare il corretto funzionamento della dinamica democratica secondo cui gli eletti sono tenuti a rendere conto alla collettività di riferimento del mandato ricevuto.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiarito che *“la normativa si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata”* e ha sottolineato che *“la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica e il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e, pertanto, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni”*.

Le richiamate finalità giustificano il rigido iter procedimentale, articolato in precise scadenze, il cui mancato rispetto compromette la possibilità per gli elettori di avere un quadro informativo preciso ed esauriente in tempo utile per determinare le proprie scelte nella successiva competizione elettorale. Per rendere cogenti le previsioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, sono inoltre previste, al comma 6 della medesima disposizione, specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione della relazione e di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Al fine di agevolare la stesura, il comma 5 del citato art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 aprile 2013.

2. La relazione di fine mandato del Comune di Aquila d'Arroscia (IM).

La relazione di fine mandato del Comune di Aquila d'Arroscia (IM) è stata firmata, certificata, trasmessa e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto delle tempistiche prescritte dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011.

Anche con riferimento ai contenuti e all'osservanza dello schema tipo di cui al D.M. 26 aprile 2013, si rileva che l'Ente ha sostanzialmente assolto gli obblighi informativi normativamente previsti.

P.Q.M.

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria,

ACCERTA

l'assolvimento, da parte del Comune di Aquila d'Arroscia (IM), degli adempimenti connessi alla procedura concernente la relazione di fine mandato 2021/2025;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Segretario comunale, al Responsabile del servizio finanziario e all'organo di revisione del Comune di Aquila d'Arroscia (IM), nonché la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il Relatore

dott. Claudio Guerrini

Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria

Il Funzionario preposto